

XVI LEGISLATURA**451ª SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO**

MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 2010
(Antimeridiana)

Presidenza della vice presidente BONINO,
indi della vice presidente MAURO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-Apl; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

RESOCONTO STENOGRAFICO**Presidenza della vice presidente BONINO**

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,35).
Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(601) GIULIANO. - *Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria*

(711) CASSON ed altri. - *Disciplina dell'ordinamento della professione forense*

(1171) BIANCHI ed altri. - *Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare*

(1198) MUGNAI. - *Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato (ore 10,48)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 601, 711, 1171 e 1198.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta di ieri si è proceduto alla votazione dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso presentati, precedentemente accantonati, e ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2, anch'essi precedentemente accantonati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.235, identico agli emendamenti 2.236 e 2.237.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.235, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, identico all'emendamento 2.236, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori, ed all'emendamento 2.237 presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.245 (testo 5)/1.

PORETTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (PD). Signora Presidente, a questo punto, avendo purtroppo respinto con un voto la soppressione del comma 6 dell'articolo 2, iniziamo a intervenire sull'emendamento 2.245 (testo 5) della Commissione.

Procederemo alla votazione di una serie di subemendamenti che cercheranno di svolgere opera di riduzione del danno, perché il danno c'è comunque, a seguito della scelta di mantenere il comma 6 dell'articolo 2.

La Commissione ha deciso, praticamente, di venire incontro a una serie di richieste giunte da parte di associazioni varie, in particolare modo di associazioni di consumatori e sindacati, che hanno fatto presente che, in virtù di questo tipo di norma, esse non potranno più prestare alcun tipo di consulenza legale stragiudiziale. Come dice la parola stessa, essendo tale consulenza stragiudiziale, cioè fuori dalle aule dei tribunali, essa non dovrebbe essere di mera competenza degli avvocati iscritti all'ordine degli avvocati.

Purtroppo, questo è previsto anche nell'emendamento presentato dalla Commissione, per cui, ripeto, cerchiamo in qualche modo di ridurre il danno.

Collegli senatori, credo che tutti abbiamo ricevuto in questi giorni moltissime *e-mail*, lettere, segnalazioni di una serie di studi e di attività che rischiano di chiudere con una norma siffatta. Per cercare di tutelare il lavoro di alcuni avvocati, si mettono di fatto in mezzo alla strada persone che attualmente lavorano, cui è concesso di lavorare per esempio grazie al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: persone e studi che non hanno ordini o albi che li tutelino in questa società delle corporazioni, ma che hanno semplicemente - ripeto, semplicemente - delle autorizzazioni rilasciate dalle questure e delle regolari licenze a svolgere il proprio lavoro.

Ritengo che andare a sopprimere il primo periodo del capoverso 6 con l'emendamento 2.245 (testo 5)/1 sia utile. In quella norma voi prevedete che, al di fuori dei casi specifici, «l'attività di consulenza e di assistenza legale stragiudiziale è riservata agli avvocati»: con queste testuali parole letteralmente mettete per strada persone che attualmente lavorano, alle quali non si capisce per quale motivo dovete sottrarre del lavoro per riservarlo esclusivamente agli avvocati.

Intanto, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento in esame, e poi parleremo anche delle lettere che arrivano, sperando che qualcuno abbia anche l'intenzione di rispondere. *(Applausi dal Gruppo PD)*

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poretti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.245 (testo 5)/1, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.245 (testo 5)/2.

PORETTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (PD). Signora Presidente, intervengo anche per stigmatizzare il fatto che in Aula viene tenuto un comportamento davvero incredibile. Sull'intero provvedimento in esame voglio ancora sottolineare il comportamento del Gruppo Italia dei Valori. Nei giornali passa come l'opposizione dell'opposizione, ma quando c'è da fare le leggi per difendere le corporazioni l'accordo con il centrodestra è davvero meraviglioso. *(Applausi dal Gruppo PD).* Quando si tratta di creare nuovi strapuntini, nuove seggioline, l'accordo con l'Italia dei Valori c'è sempre. Quando si tratta di difendere le corporazioni, l'accordo c'è sempre. Senatori dell'Italia dei Valori, al di là delle indicazioni che vi vengono dal Capogruppo in Commissione giustizia, leggete gli emendamenti che andate a votare, leggete quello che state facendo, perché credo sia utile.

Ringrazio invece i senatori del Gruppo Futuro e Libertà per l'Italia perché nel votare valutano, esattamente come si dovrebbe, emendamento per emendamento, nel merito di ciascuno di essi. *(Applausi dal Gruppo FLI del senatore Perduca).*

L'emendamento 2.245 (testo 5)/2 cerca di consentire a chi non è avvocato di avere comunque una possibilità di fornire assistenza stragiudiziale nei casi precisi di assistenza finalizzata alla conciliazione o alla stipula di accordi transattivi; circa i motivi per cui questa possibilità debba essere negata a persone che non sono iscritte all'ordine e all'albo degli avvocati, la risposta ci manca ancora, sia da parte del Governo che da parte del relatore.

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, noi voteremo contro questo emendamento, coerentemente con le posizioni da noi assunte. Una consulenza stragiudiziale finalizzata alla stipula di accordi transattivi - il che significa finalizzata ad atti che hanno un valore giuridico e che rientrano nell'ambito di normative - è ancora più delicata dell'attività giudiziale, perché si tratta di definire stragiudizialmente rapporti che hanno una ricaduta nel campo del diritto, senza il controllo di un giudice. L'attività giudiziale è addirittura meno compromettente di questa.

Noi abbiamo fatto una opzione. Ovviamente, il voto sugli emendamenti di questo disegno di legge non ha un contenuto politico ed ideologico. Rivendichiamo quindi la libertà di poterci esprimere liberamente, senza farci condizionare da giudizi politici. Stiamo discutendo di un tentativo di riformare la professione forense dopo settant'anni; speriamo di riuscirci. Non sarà un ottimo lavoro, ma ci sforziamo in questa direzione. Quindi non accogliamo lezioni da nessuno: abbiamo libertà e capacità di determinarci liberamente. Voi siete intrappati in una gabbia ideologica. *(Applausi dai Gruppi IdV, PdL e LNP. Commenti dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poretti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.245 (testo 5)/2, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.245 (testo 5)/3.

***ICHINO** (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (PD). Signora Presidente, intervengo su questo emendamento e sul successivo. Vorrei richiamare molto brevemente due punti. In questa legge stiamo vietando non solo l'attività di assistenza giudiziale, ma anche quella di consulenza stragiudiziale in materia giuridica, anche la più generica, a chiunque non eserciti la professione in modo continuativo a tempo indeterminato per l'intera vita; cioè stiamo tagliando fuori chiunque si occupi di diritto in modo marginale.

Mi chiedo, e chiedo a voi, se questa scelta, che viene compiuta con grande severità, non dovrebbe accompagnarsi quantomeno ad una delimitazione dell'attività di consulenza riservata agli iscritti. Se questa è la logica della legge, definiamo almeno qual è la consulenza sulla quale vogliamo applicare questa restrizione così drastica. Ieri abbiamo sentito il collega Li Gotti spiegarci che l'atto di querela, cioè l'atto con cui si attiva un procedimento penale in materia di diffamazione o per altro reato, è atto stragiudiziale. Va bene; ma allora elenchiamo gli atti di questo genere riservati all'avvocato e lasciamo fuori almeno tutte le altre attività che presuppongono una qualche pratica del diritto. Penso al diritto d'autore, al diritto urbanistico e ad altre materie nelle quali oggi centinaia di migliaia - anzi milioni! - di professionisti devono in qualche modo maneggiare la legge, esercitano un'attività in cui si parla in qualche modo di diritto; essi verrebbero in questo modo amputati della loro facoltà di trattare di una parte delle materie di loro competenza.

Rinnovo poi la richiesta già posta nella seduta di ieri. Qui noi legittimiamo ad occuparsi di diritto i non iscritti all'albo, che siano dipendenti di un datore di lavoro, purché lo facciano solo nei confronti di quest'ultimo. Ieri ho ricordato che anche l'attività di consulenza può essere dedotta in contratti diversi dal lavoro subordinato o dalla collaborazione continuativa. Mi riferisco - per esempio - al lavoro a progetto, al lavoro cooperativo, al conferimento di lavoro in società, al lavoro in partecipazione, al contratto d'opera (articolo 2222 del codice civile). Se è così, per quale motivo, con questo emendamento della Commissione, dobbiamo limitare al solo contratto di lavoro dipendente la possibilità di esprimere una attività della persona e non consentirlo invece anche negli altri tipi legali di contratto? Su questo punto chiedo al relatore e al Governo di fornirci una spiegazione. Se non verrà data, questo confermerà che la norma è irragionevole, quindi incostituzionale. *(Applausi del senatore Morando).*

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.245 (testo 5)/3, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.245 (testo 5)/4, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.245 (testo 5)/5.

PORETTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (PD). Signora Presidente, intervengo ancora in dichiarazione di voto per ricordare all'Assemblea le lettere - a disposizione degli interessati - che ci stanno arrivando dalle varie agenzie di infortunistica stradale.

Secondo l'etimologia della parola, stragiudiziale è ciò che è fuori dal giudizio o dal processo giudiziale. Ci si chiede allora «perché» - scrive uno studio - «una attività che si svolge al di fuori delle aule di tribunale debba essere riservata esclusivamente agli avvocati i quali, per loro origine e tradizione, svolgono la loro funzione esclusiva» - giustamente - «all'interno dei tribunali. L'attività stragiudiziale è sviluppata in Italia in maniera onesta e altamente professionale da tantissimi operatori che svolgono da anni il loro lavoro. Se questo articolo sarà approvato, tutti questi dovranno trovarsi un altro mestiere per mantenere le proprie famiglie».

Andiamo avanti. «Quello che ci aspettiamo è di poter continuare a vivere e a esercitare la nostra professione onestamente e senza censure in uno Stato dove sia possibile lavorare in un libero mercato, così come accade nel resto dei Paesi europei. Non è neanche lontanamente pensabile, infatti, che in un Paese civile l'assistenza stragiudiziale al di fuori dei tribunali sia riservata esclusivamente agli avvocati. L'articolo 2, comma 6, è contrario ad ogni diritto di civiltà e va contro le raccomandazioni della Comunità europea che vuole favorire, invece, con ogni mezzo, la conciliazione e la composizione bonaria delle controversie. Il nostro accorato appello è teso alla salvaguardia di migliaia di posti di lavoro di professionisti onesti che contribuiscono con la loro attività alla tutela dei diritti dei cittadini italiani, offrendo un aiuto serio e indispensabile. È giusto che anche gli avvocati, come tutte le altre categorie di professionisti, si misurino con un libero mercato, dove la concorrenza per forza di cose sviluppa un servizio sempre più efficiente a tutto vantaggio del cittadino». Il rischio che si corre è che, se l'assistenza stragiudiziale viene fornita e non vi si va poi in tribunale, ciò davvero fa mancare il lavoro anche agli avvocati. Lo prevedete anche per questo motivo il comma 6 dell'articolo 2, o per quale altra ragione? Davvero non si capisce.

Presidente, chiedo la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento 2.245 (testo 5)/5.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Sarò molto breve. Non voglio favorire l'ostruzionismo o le resistenze, tutt'altro, non sono così ingenuo. Ogni tanto, però, anche un nostro pronunciamento non ci sta male: se non lo facessimo, coloro che ascoltano e sentono inveire potrebbero pensare che siamo portatori di tesi non solo diverse - il che è davvero legittimo - ma addirittura oscurantiste, illiberali

e anticostituzionali. (*Applausi ironici della senatrice Poretti e del senatore Perduca*). Tutto questo è grottesco.

Questi toni, per gentilezza, risparmiateli!

Senatrice Poretti, mi chiedo se lei concepirebbe un medico che, anche al di fuori della struttura chirurgica o ospedaliera, rilasciasse consulenze e ricette per le quali non fosse abilitato o che non fossero riservate a quel professionista. Noi oggi chiediamo anche all'idraulico di essere fortemente professionalizzato e di rilasciare un certificato di regolare impianto che garantisca l'utente o il proprietario dell'impianto installato: in sostanza, esigiamo un certo rigore. Lei invece pretende che colui che eventualmente - come affermato dal senatore Li Gotti - assiste ad una transazione (oggi l'attività del serio avvocato è molto più stragiudiziale che non giudiziale e le sue responsabilità sono più forti nel favorire una transazione o una scrittura transattiva, che può dare luogo a nuove incidenze forti nella sfera giuridica dei contraenti) sia un orecchiante, un mestierante, un mozzaorecchie.

Un consiglio lo può dare anche un profano: ti consiglio, ad esempio, di fare causa o di lasciare la causa; sarebbe come dire ad un vicino: mangia senza sale se hai la pressione alta. Lo può dire anche un profano. Ma chi rilascia una consulenza come tale dev'essere un professionista serio e non l'avvocataccio all'angolo della strada o sotto il lampione, come certo iperliberismo mercatista vorrebbe sostenere in chiave di dottrina professionale. (*Proteste della senatrice Poretti*). Mi dispiace, la filosofia è questa. Quando dite che in Commissione non abbiamo voluto confrontarci, dite cosa falsa: abbiamo semplicemente e onestamente un'impostazione diversa e democraticamente cerchiamo di farne valere gli argomenti. Tutto qui. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

GARAVAGLIA Massimo (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Massimo (*LNP*). Signora Presidente, intervengo in dichiarazione di voto, anche se personalmente non ho ancora ben capito come votare e chiedo agli avvocati o a chi conosce la materia di chiarirmi un dubbio. Vorrei sapere come si lega il testo rispetto alla conciliazione, che da marzo diventa obbligatoria; vorrei sapere se la conciliazione obbligatoria la potranno fare solo gli avvocati, oppure no. Vorrei avere dei chiarimenti al riguardo per poi votare di conseguenza. (*Commenti del senatore Morando*).

PRESIDENTE. Chiedo al relatore se intende intervenire per chiarire questo aspetto.

VALENTINO, *relatore*. Signora Presidente, l'emendamento 2.245 (testo5) della Commissione disciplina un po' tutte le materie e armonizza una serie di esigenze che oggi sono state evocate - lo dico con tono sommessamente - un po' a sproposito. Basta leggere il testo che recita: «Fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per esercenti altre professioni regolamentate, l'attività di consulenza e di assistenza legale stragiudiziale è riservata agli avvocati. È comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata...».

In sostanza, si possono instaurare dei rapporti che consentono ad aree vaste del mondo professionale (fatti salvi naturalmente coloro che svolgono attività espressamente regolamentate) di porre in essere tutte quelle iniziative che non siano l'attività legale. Abbiamo limitato quest'ultima agli avvocati, nel solco di un'esigenza fortemente avvertita, ma ci siamo resi conto che per far questo dovevamo determinare un professionista di alto livello. Abbiamo così imposto l'aggiornamento costante e richiesto per la specializzazione corsi continui. Peraltro, abbiamo affidato responsabilità certamente non secondarie - e questo è emerso nel corso del dibattito - a soggetti che avevano la capacità di assolvere a quegli impegni.

Vi è poi una serie di altre attività che possono essere realizzate nel quadro di rapporti, anche contenziosi, tesi alla conciliazione, alla sintesi e così via; queste possono essere svolte da soggetti iscritti, le cui professioni siano regolamentate. Certamente il *quidam de populo* non può fare la conciliazione, ma a mio avviso può fare il consulente del lavoro. Questa è la mia interpretazione.

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signora Presidente si ricevono continuamente sollecitazioni, quasi che l'aver individuato requisiti per svolgere determinate e delicate funzioni (quale la consulenza stragiudiziale) sia qualcosa di ottuso rispetto alla modernità dei tempi. Quando in Commissione abbiamo esaminato il provvedimento, siamo stati - l'emendamento in esame è frutto di tale previsione - favorevolmente impressionati dal comma 5 dell'articolo 2 del disegno di legge n. 711, a prima firma del senatore Casson (pagina 86 del fascicolo), dove si afferma: «È riservata, altresì, agli avvocati l'attività, svolta professionalmente, di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale in ogni campo del diritto, fatte salve le particolari competenze riconosciute dalla legge ad altri lavoratori per particolari settori del diritto».

Questo è il principio che ha trovato un'esplicitazione più ampia nell'emendamento in esame; noi non ci siamo allontanati da questa prospettiva perché la condividiamo, la consideriamo giusta.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata poc'anzi dalla senatrice Poretti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 2.245 (testo 5)/5, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, fino alle parole «115 TULPS».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.245 (testo 5)/5 e l'emendamento 2.245 (testo 5)/6.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.245 (testo 5)/7.

Senatrice Della Monica, è stato espresso un parere favorevole del relatore, a condizione che l'emendamento venga riformulato inserendo le seguenti parole: «nell'esclusivo interesse». Lei accoglie tale richiesta?

DELLA MONICA (PD). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.245 (testo 5)/7 (testo 2), presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.245 (testo 5)/8.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.245 (testo 5)/8, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.245 (testo 5)/9.

***ICHINO** *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO *(PD)*. Signora Presidente, vorrei segnalare che, bocciando questo emendamento così come gli altri che abbiamo presentato, si vieta - per esempio - a un sindacato o ad un'associazione imprenditoriale di dare consulenza in materia di diritto del lavoro, di diritto industriale o di qualsiasi altra branca del diritto, a soggetti che non siano iscritti all'associazione medesima. Ciò significa che dovrete mandare gli ispettori in tutte le camere del lavoro della CGIL, le unioni sindacali provinciali della CISL e dell'UGL, per reprimere ciò che oggi avviene quotidianamente e in modo assolutamente pacifico.

Se non è questo che volete, fermiamoci un attimo per pensarci, perché questo è quanto stiamo votando al momento. A meno che la vostra idea non sia quella di fare la legge per poi chiudere entrambi gli occhi affinché non venga applicata. Ma questo sarebbe il contrario della cultura della legalità. *(Applausi dal Gruppo PD).*

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.245 (testo5)/9, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Omissis

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198(ore 11,20)**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.245 (testo 5)/10.

DELLA MONICA *(PD)*. Signora Presidente, intendo ritirarlo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.245 (testo 5), nel testo emendato.

***ICHINO** (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (PD). Signora Presidente, il ministro Tremonti ci ha detto che intende inserire nella Costituzione repubblicana il principio per cui tutto ciò che non è vietato è consentito. Se noi volessimo trasferire questo principio nella legge che stiamo approvando, dovremmo scrivere al posto di questo emendamento: «fuori dei casi in cui vi sia un motivo grave di limitazione dell'attività di consulenza, l'attività medesima è libera».

Tutt'al contrario, il vostro emendamento dice: «Fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge ...», al di fuori di questo caso, la consulenza è sempre vietata.

Guardate che per consulenza si intende l'attività oggetto di qualsiasi contratto d'opera intellettuale. Voi state dicendo che, tranne nei casi in cui vi sia un ordine, un albo, un inquadramento preventivo dell'attività intellettuale dell'uomo in questo campo importantissimo, cioè il campo del diritto, che permea di sé tutta la vita associata (gli antichi giureconsulti dicevano *ubi societas ibi ius*, cioè qualsiasi associazione, società, compagine umana vive di diritto), di questo potrà occuparsi solo l'avvocato iscritto all'albo, cioè un soggetto che esercita la professione in quel modo tradizionale, che avete posto come unico modo possibile.

Avete in mente una società nella quale, sostanzialmente, la cultura viene irreggimentata, viene irrigidita in schemi preconfezionati. È quello che nell'ordinamento corporativo si chiamava «l'inquadramento costitutivo» che è esattamente il contrario di quello che la Costituzione repubblicana ha invece sancito come principio generale di libertà delle attività umane, e in particolare di quelle intellettuali.

A questo proposito - e concludo - Alessandro De Nicola su «Il Sole 24 Ore» di venerdì scorso ha scritto che, in sostanza, gli avvocati stanno mettendosi contro l'intera società civile: «Non so perché gli avvocati e i loro *supporter* in Parlamento abbiano scelto di mettersi tutti contro ma, come il passato insegna, "molti nemici molto onore" non è un motto particolarmente astuto, né vincente». (*Commenti del senatore Benedetti Valentini*). Pensateci un momento prima di votare questo emendamento. (*Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Astore e Pistorio*).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.245 (testo 5), presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. A seguito della precedente votazione risultano preclusi i successivi emendamenti fino all'emendamento 2.252.

BONFRISCO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (PdL). Signora Presidente, sulla votazione precedente, per un errore, il mio voto è stato favorevole, ma non era tale la mia intenzione.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatrice Bonfrisco.

Sull'emendamento 2.253 è stato formulato un invito al ritiro da parte del relatore. Il presentatore accoglie tale invito?

CARUSO (PdL). Sì, signora Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Segnalo al relatore ed ai colleghi che è giunto un ulteriore parere della 5ª Commissione su emendamenti trasmessi dall'Assemblea, che si riferisce anche all'emendamento 2.218 (testo 3), presentato dalla senatrice Germontani, precedentemente accantonato anche perché mancava tale parere, nonché su altri emendamenti.

Invito la senatrice Segretario a dare lettura del parere della 5ª Commissione.

BAIO, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 2.218 (testo 3), 20.227 (testo 2), 16.226, 16.227, 17.251, 22.201 (testo 2), 22.700 (testo corretto), 28.700 (testo corretto), 24.202 (testo 2), 28.0.200 (testo 2), 28.0.200 (testo 2)/I, 28.0.200 (testo 2)/2, 33.700, 38.200 (testo 2), 38.750, 39.700, 39.700/1, 41.700, 39.901, 39.901/1, 39.901/2, 39.901/3, 39.901/4, 39.1000, 39.1000/2, 39.1000/3, 39.1000/7, 39.1000/8, 39.1000/9, 39.1000/10 e 39.1000/12, trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 22.201 (testo 2), 28.0.200 (testo 2), 28.0.200 (testo 2)/I, 28.0.200 (testo 2)/2, 39.700, 39.700/1, 41.700, 39.901/1, 39.901/2, 39.901/3, 39.901/4, 2.218 (testo 3) e 20.227 (testo 2).

Presidenza della vice presidente MAURO (ore 11,30)

(Segue **BAIO**, segretario). A parziale rettifica del parere reso sul testo, esprime parere favorevole sulle proposte 22.700 (testo corretto) e 28.700 (testo corretto) in grado di risolvere i profili critici espressi dalla Commissione bilancio rispettivamente sugli articoli 22 e 28.

Esprime poi parere di semplice contrarietà sulle proposte 24.202 (testo 2) e su tutti i subemendamenti riferiti alla proposta 39.1000, nonché parere non ostativo sulle proposte 33.700, 39.901, 16.226, 16.227 e 17.251.

Il parere è reso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti condizioni;

- che alla proposta 38.200 (testo 2) dopo le parole: "possono stipulare convenzioni" siano aggiunte le altre: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";
- che alla proposta 38.750, dopo le parole: "apposita convenzione" siano aggiunte le altre: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";
- che all'emendamento 39.1000, sul quale il parere è di semplice contrarietà, prima delle parole: "decorso il primo anno" siano aggiunte le altre: "Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato".

Resta sospeso il parere sulle proposte 46.900, 47.1000/2, 64.700 e 66.0.700».

GERMONTANI (FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMONTANI (FLI). Presidente, relativamente al mio emendamento 2.218 (testo 3), desidero trasformarlo in un nuovo emendamento: con un contenuto parzialmente difforme può trovare migliore collocazione se riferito all'articolo 13.

Quindi, ripresenterò il testo dell'emendamento in riferimento all'articolo 13.

Omissis

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198(ore 11,34)**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 2, nel testo emendato.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

LUSI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSI (PD). Presidente, le chiedo la cortesia di aiutarci a capire cosa sta succedendo.

A quanto preannunciato dalla senatrice Germontani nessuno ha obiettato: né lei che è il Presidente, né il relatore, nessuno. Ciò significa che i senatori possono presentare nuove formulazioni di emendamenti all'infinito? Questo lavoro non sarà mai terminato, se continuiamo così: se ogni volta che la Commissione bilancio dà un parere il senatore che ha sottoscritto l'emendamento può ripresentare automaticamente e liberamente l'emendamento riformulato, è un lavoro che non finirà mai.

Ovviamente, lo dico non perché il problema riguarda la collega Germontani, nei confronti della quale ho la massima stima, soprattutto per quel che scrive: ma se questo vale per tutti ed è una regola, ci venga detto che si va avanti così fino alla fine del disegno di legge, che ovviamente non finiremo mai di trattare. Se invece questa è un'eccezione, si dica che riguarda la collega Germontani che ora l'ha scritto; a me non risulta che questa sia la procedura applicabile sulla base del Regolamento del Senato. Se invece è una modifica che la Presidenza accoglie, varrà da ora e per sempre come precedente, anche se in tal caso, ripeto, non finiremo mai l'esame di nessun disegno di legge. *(Applausi della senatrice Poretti)*

PRESIDENTE. Non essendoci stata obiezione né da parte del relatore né da parte del Presidente della Commissione, in questo caso la considererei una eccezione: non deve valere come regola.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 2, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198**

PRESIDENTE. Poiché l'emendamento 3.600 (testo 2) è stato ritirato, metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 4, precedentemente accantonati, sui quali invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

VALENTINO, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.600/1 e favorevole sul 4.600.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.600/1.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.600/1, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.600.

*ICHINO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (PD). Signora Presidente, intervengo per segnalare ai colleghi che secondo le norme del diritto comunitario gli studi legali hanno la natura di imprese mentre con la disposizione in esame si afferma il contrario.

Invito l'Aula a riflettere su questo passaggio, tenuto conto che non si può contrapporre l'ordinamento nazionale a quello europeo. Se passasse la formulazione in esame potrebbe nascere un contrasto che rischia poi di dare luogo a una censura della Corte di giustizia delle Comunità europee.

LONGO (PdL). Quali?

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.600, presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Ricordo che gli articoli 5, 6 e 7 sono stati già approvati.

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 8, precedentemente accantonati, sui quali invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

VALENTINO, *relatore*. Invito i presentatori dell'emendamento 8.223 (testo 2) a ritirarlo, visto il parere contrario della Commissione bilancio.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 8.230 (testo 4)/1, 8.230 (testo 4)/2, 8.230 (testo 4)/3, 8.230 (testo 4)/4, 8.230 (testo 4)/5. Invito i presentatori al ritiro dell'emendamento 8.230 (testo 4)/6.

Esprimo poi parere favorevole sull'emendamento 8.230 (testo 4), nel quale, accogliendo le indicazioni della Commissione bilancio, sono state introdotte, dopo la parola «stabilisce», le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Invito il senatore Caruso al ritiro dell'emendamento 8.234 (testo 2).

Esprimo, infine, parere contrario sugli emendamenti 8.235, 8.236, 8.237, 8.238 e 8.239 e sull'ordine del giorno G8.200.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 8.223 (testo 2) è stato ritirato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 8.230 (testo 4)/1.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 8.230 (testo 4)/1, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori, fino alle parole «Con regolamento adottato».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la parte restante dell'emendamento 8.230 (testo 4)/1 e gli emendamenti 8.230 (testo 4)/2 e 8.230 (testo 4)/3.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.230 (testo 4)/4.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.230 (testo 4)/4, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.230 (testo 4)/5.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.230 (testo 4)/5, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Senatrice Gallone, c'è in invito al ritiro dell'emendamento 8.230 (testo 4)/6.

GALLONE (PdL). Lo ritiro, signora Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.230 (testo 4), presentato dalla Commissione.

È approvato.

Senatore Caruso, c'è un invito al ritiro dell'emendamento 8.234 (testo 2).

CARUSO (PdL). Signora Presidente, accolgo l'invito al ritiro del relatore; tuttavia mi permetto di dire che, pur cogliendo le preoccupazioni sottese alla scelta della non condivisione del relatore e del Governo sulle modifiche in esso contenute, che comportano un restringimento delle possibilità in

sede transitoria, ritengo che forse, per armonia del testo, converrebbe che tale disposizione fosse comunque introdotta all'articolo 65 (quello che per l'appunto si occupa della fase transitoria) e non venisse mantenuta in questa parte dell'articolato.

VALENTINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO, *relatore*. Signora Presidente, se l'invito al ritiro è accolto, naturalmente l'ipotesi merita un approfondimento, perché è più organico inserire la questione dopo l'articolo 65. Però il tema è trattato nel prosieguo del disegno di legge: valuteremo quindi poi se eventualmente un emendamento del relatore potrà sanare un'incongruenza, ove mai vi fosse.

PRESIDENTE. L'emendamento 8.234 (testo 2) è pertanto ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.235, identico all'emendamento 8.236.

***DELLA MONICA** (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, leggo testualmente cosa dice il comma 10 dell'articolo 8 che come Partito democratico intendiamo sopprimere. «Gli avvocati che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'albo da almeno dieci anni sono dispensati dalla frequenza dei corsi di cui al comma 6 e sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in una o più discipline giuridiche, previo superamento dell'esame di cui al comma 3. Gli avvocati che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'albo da almeno venti anni sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in non più di due discipline giuridiche da esse indicate e per le quali attestino di aver acquisito specifica conoscenza teorica e significativa esperienza».

Cosa significa questa norma? Che soltanto i giovani devono necessariamente specializzarsi. Da ciò discende quindi un particolare onere e uno svantaggio, poiché la mancanza di specializzazione li escluderà dalla partecipazione a determinati settori della vita dell'avvocatura e dal completo esercizio di una professione liberale. Tutto ciò sulla base di un regolamento che stabilisce quali sono le specializzazioni che condizioneranno la vita professionale di un avvocato; regolamento che non è nemmeno emanato dal Ministro di grazia e giustizia ma dal Consiglio nazionale forense. Quindi, il Consiglio nazionale forense diventa arbitro della vita dei giovani avvocati e su di essi cade il peso delle specializzazioni, potendosi gli altri autocertificare come specialisti o evitare i corsi di specializzazione per il semplice decorso del tempo, con l'aggiunta che i corsi di specializzazione saranno a carico dei giovani anche sotto il profilo economico.

Questa è la norma che ci accingiamo ad approvare. Se essa non crea un conflitto tra generazioni e diventa discriminatoria ed espressione di una casta chiedo allora cosa possa fare di più. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore*).

D'ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Signora Presidente, proprio questa norma dimostra che non bisogna mai eccedere nel regolamentare materie così delicate e complesse come l'esercizio della professione forense. L'idea che l'avvocatura debba essere una professione che implica e presuppone una alta specializzazione è idea che condividiamo tutti e su cui siamo tutti d'accordo. Che vi sia la necessità di fare in modo che l'accesso alla professione forense sia frutto di una scelta maturata dal giovane collega che si laurea e che vuole fare questo percorso perché convinto, e non perché trovi, nell'esercizio dell'avvocatura, una soluzione di ripiego, è una cosa giusta, su cui bisogna intervenire.

Siamo poi tutti d'accordo che vi sia la necessità di rendere effettiva la competizione all'interno di questa attività, in ragione della qualità della prestazione professionale che si dà. Ma cosa c'entra, con tutto questo, sottrarre dall'obbligo dell'aggiornamento e della specializzazione gli avvocati che

hanno dieci o vent'anni di anzianità i quali, addirittura, possono autoproclamarsi, in un'intesa presa con il Consiglio nazionale forense, specialisti di una materia solo perché ciò è legato al decorso del tempo in cui esercitano l'attività professionale? È una esagerazione che rende questa legge, da questo punto di vista, assolutamente in-di-ge-ri-bi-le.

Per queste ragioni, noi riteniamo che sarebbe opportuno sopprimere il comma 10 di quest'articolo, anche per evitare di farci ridere dietro e farci dire che stiamo approvando una legge - e lo dico da avvocato - a nostra misura, in quanto, a seconda dell'attività professionale esercitata, siamo dispensati noi, e non i giovani colleghi, dall'esercizio della specializzazione. *(Applausi dei senatori Astore e Serra e dal Gruppo PD)*.

VALENTINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO, *relatore*. Signora Presidente, non si possono condividere queste argomentazioni: trovo veramente impensabile che un soggetto che abbia per vent'anni esercitato la professione di avvocato e che abbia fatto l'amministrativista, il penalista, il tributarista e, quindi, abbia conseguito credito, notorietà ed esperienze, poi si debba sottoporre, in questa fase iniziale, a un'ulteriore verifica. Ma non bastano vent'anni di attività?

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*). No, non bastano!

VALENTINO, *relatore*. Non bastano, per lei, illustre collega D'Alia, ma per tanti altri, che hanno svolto la professione con dignità e a tempo pieno, probabilmente vent'anni bastano! *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

Ma non è questo il punto. Mentre per gli avvocati che da dieci anni svolgono la professione è necessario sottoporsi all'esame del CNF, cioè alla verifica della sussistenza di quei requisiti che consentano di attribuirsi il titolo di specialista, dopo vent'anni di professione, ormai, o si è tributaristi, amministrativisti, penalisti e quant'altro, oppure non lo si diventerà più; oppure, se lo si vuole diventare, non avendo una specializzazione particolare, un'attitudine, un impegno e un'esperienza particolari nel settore, si seguiranno le indicazioni che la legge ha stabilito.

Quindi, io trovo questa opposizione da respingere e mi auguro vivamente che il collega D'Alia, che stimo moltissimo e che è persona di grande qualità, come avvocato e come politico, voglia riconsiderare la sua opinione. *(Applausi del senatore Sarro)*.

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signora Presidente, obiettivamente - e mi rivolgo al relatore - appare non convincente il fatto che un avvocato che per alcuni lustri abbia esercitato la sua attività in un ramo del diritto debba sottoporsi a tale esame.

Però, proprio perché per vent'anni egli ha esercitato in un ramo del diritto, acquistando e acquisendo notorietà e competenza, cosa deve farsene del titolo di specialista?

Se questi ha davvero bisogno di scrivere sulla sua carta intestata il titolo di specialista, deve essere sottoposto a questa sorta di forche caudine; ma se ha già acquisito sul campo la sua specializzazione, non ha bisogno del titolo.

In questo senso sarei più favorevole all'emendamento 8.239, quello che propone la soppressione dell'automatismo, ossia della seconda parte del comma 10 dell'articolo, che prevede l'automatismo dopo vent'anni. Se si vuole avere il titolo di specialista, ci si sottoponga al confronto con una commissione d'esame; se si è acquisito sul campo il titolo, non c'è necessità di metterlo sulla carta intestata.

FINOCCHIARO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signora Presidente, francamente vorrei contestare il modo e gli argomenti con i quali il senatore Valentino difende il comma 10.

Stiamo parlando dell'esercizio di una professione liberale, come molte altre nel nostro Paese se ne esercitano. Se quello che sostiene il senatore Valentino fosse vero, un medico generico con vent'anni di esperienza, in qualunque momento della sua vita, avendo maturato vent'anni, potrebbe qualificarsi come specialista nell'una o nell'altra branca della medicina. Evidentemente non regge; non regge soprattutto perché - ha ragione il senatore Li Gotti - un avvocato che abbia esercitato in particolare in un settore, facendo di volta in volta il penalista piuttosto che il civilista o l'amministrativista (proprio per limitarci agli ambiti più conosciuti, seppure più vasti, e che potrebbero contenere all'interno moltissime specializzazioni: ci può essere chi si occupa di penale nell'economia piuttosto che di criminalità organizzata; ma è inutile che ci dilunghiamo), dopo vent'anni di esercizio, se si è qualificato in un settore, non ha bisogno di dichiararsi specialista.

Ma l'avvocato del piccolo centro, come tanti ne conosciamo, che tutta la vita ha fatto il civile, il penale, l'amministrativo, il lavoro, l'esecuzione civile, che si è insomma industriato, come può dopo vent'anni autoqualificarsi come specialista? Francamente non capisco.

Pongo anche un'altra questione: mentre l'esigenza della continua verifica della formazione professionale viene ritenuta, in tutti i settori, e non soltanto per i liberi professionisti, una garanzia nei confronti degli utenti e una garanzia della qualità della - lo dico tra otto virgolette - "corporazione", non capisco perché dobbiamo sostenere il comma 10, che è soltanto la norma di chiusura di un intero sistema che pone l'obbligo di continuare a studiare, di formarsi e di specializzarsi soltanto ai giovani professionisti, creando quindi un onere incredibile per la loro affermazione professionale, e lascia invece i vecchi avvocati - vecchi in quanto con vent'anni di esercizio, al di là dell'età anagrafica - in una condizione di privilegio che non è in alcun modo giustificabile. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Signora Presidente, intervengo per chiarire un aspetto al collega Valentino, che mi ha chiamato in causa.

Potrei pure essere d'accordo, ma se fosse una regola generale, non solo per gli avvocati anziani: cioè se il decorso del termine, caro collega, valesse per tutti, sempre e comunque. Ma siccome questa è una norma transitoria ed è una norma che cristallizza alla data di entrata in vigore della legge chi può fregiarsi di questo titolo e chi no, è solo un privilegio per alcuni, odioso. *(Applausi del senatore Fosson e dal Gruppo PD)*.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signora Presidente, onorevoli colleghi, di questa norma, a mio avviso, non si deve fare una bandiera particolarmente solenne. Stiamo dimenticando, onorevoli colleghi, che questa è una norma transitoria.

Non è che a regime stiamo prevedendo un privilegio per chi è più anziano. È una norma transitoria, che reca l'espressione «alla data di entrata in vigore della presente legge» e poi tutto quel che segue: dunque è una norma transitoria. È capitato mille volte, quando si è andati a disciplinare *ex novo* una professione o un'attività. Per fare il restauratore, ad esempio, si stabilisce che si deve essere iscritti ad un albo dopo aver superato un esame; però si stabilisce anche che coloro che alla data di entrata in vigore della legge abbiano svolto per trent'anni l'attività di restauratore siano iscritti all'albo che li abilita a svolgere la professione.

È il buon senso che lo dice. Si tratta di una norma transitoria; stiamo parlando di venti anni, onorevoli colleghi. Oggigiorno un giovane professionista entra nell'albo a trent'anni, dopo aver conseguito la laurea - che oggi si tarda molto a conseguire - ed aver superato il periodo di tirocinio. A chi ha cinquant'anni e passa, una norma transitoria concede la facoltà non di essere abilitato in esclusiva ad esercitare quel ramo di professione, ma esclusivamente a denominarsi specialista esperto in quella particolare materia. Non è che chi non è specialista non può esercitare la professione in quella branca: non è un'esclusività.

Se noi consideriamo questi due elementi (la non esclusività dell'esercizio in quella branca e il fatto che si tratta di una norma transitoria), vedrete che tutto questo scontrarsi, se non è proprio pregiudiziale, è un voler scontrarsi su un principio che non è un principio con la «P» maiuscola; quindi diventa pretestuoso. A meno che il relatore non voglia svolgere ulteriori approfondimenti, chiedendo di accantonare l'emendamento. Ma non credo che ne valga la pena. Secondo me, come norma transitoria, il comma 10 dell'articolo 8 è corretto: è stato studiato apposta. Si stabilisce che chi ha esercitato per dieci anni deve superare il filtro di un esame; chi ha esercitato per vent'anni o più, in base a questo regime transitorio, non deve superare il filtro di un esame. A me sembra ragionevolissimo: è un criterio di gradualità del tutto conforme alla tutela del cliente e alla transitorietà della norma. Se si vuole approfondire, si approfondisca; ma è pretestuoso, è inutile, è superfluo. La norma è corretta, e non c'è un conflitto tra generazioni, nella maniera più assoluta. *(Applausi del senatore Valentino)*.

LUSI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

LUSI (PD). Signora Presidente, io mi asterrò su questo emendamento. Il problema è quello che ha esposto la presidente Finocchiaro. Il collega relatore e i miei colleghi del Gruppo potrebbero fare tutti lo stesso sforzo. Il problema è il secondo periodo di questo comma, collega relatore, cioè l'automatismo, questo insulso privilegio che continuiamo a dare ad alcuni e non ad altri. Il problema non è costituito dall'esame per chi ha superato i dieci anni; questi ultimi comunque devono essere soggetti ad una verifica. Ma questa verifica e questo aggiornamento lo devono fare tutti, collega; lo devi fare tu, che hai più di vent'anni di esperienza, e lo devono fare, a maggior ragione, i colleghi che hanno più di trenta o quarant'anni di esperienza. Non si può andare in un'aula non essendo aggiornati, anche con quarant'anni di esperienza.

Collega relatore, vorrei suggerire a lei, dall'alto del suo ruolo istituzionale, e ai miei colleghi di fare un passo convergente. I miei colleghi potrebbero ritirare gli emendamenti che chiedono la soppressione dell'intero comma 10 e convenire con l'emendamento 8.239, che io condivido, e che propone di sopprimere solo il secondo periodo del comma 10. Il relatore dovrebbe convenire sul fatto che questo primo periodo del comma 10 dà fastidio a più della metà della categoria ma, non si capisce perché, dà un privilegio a molti che invece - e sono la stragrande maggioranza, collega Valentino - non potranno mai subire oppure ottenere privilegi da questo automatismo.

Il messaggio che passa, collega relatore, è sempre lo stesso: pochi ottengono un privilegio, non si sa bene nascente da cosa. È vero che ci sono colleghi che per tirare avanti si sono dovuti formare nel corso delle loro decennali esperienze su più materie (questo è un fatto, non è un'opinione) e che il mero decorso del tempo attribuisce loro una grande cortesia, un grande favore.

Non è un caso che l'emendamento del senatore Caruso alzasse questo tetto a 25 anni, per restringere maggiormente quella parte, proprio perché il tipo di cortesia - la chiamiamo in questo modo, trovandoci nell'Aula della Camera alta - che si offre ad una piccola parte di avvocati non si spiega in nessuna altra categoria e libera professione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

VALENTINO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO, relatore. Signora Presidente, l'avvocato Lusi è stato convincente. Non vi è alcun dubbio. Ognuno deve fare il suo mestiere.

Collega Lusi, tutto sommato una riflessione ulteriore mi induce a convenire sull'emendamento 8.239 della senatrice Poretti ed altri senatori e ad accettare l'espunzione dell'ultima parte del comma 10.

In effetti, ci stiamo sforzando - al riguardo vorrei replicare al collega Ichino, se me lo si consente - di immaginare un professionista di grande qualità.

PRESIDENTE. Mi scusi, relatore, se la interrompo, ma le ricordo che stiamo esaminando l'emendamento 8.235, identico all'emendamento 8.236.

VALENTINO, relatore. Sì.

Sull'emendamento 8.239, cambio il parere, che diventa quindi favorevole. Mi rendo infatti conto dell'esigenza fortemente avvertita di avere un avvocato qualificato, aggiornato, un avvocato che si impegni in uno studio costante e che offra tutte le garanzie a coloro che affidano i loro destini nelle sue mani.

Questa è la ragione per la quale vogliamo questa legge, e non perché chiunque - lo dico parlando paradossalmente - possa dare pareri legali, pareri giuridici e fare il consulente.

Allora ben venga l'invito del senatore Lusi a svolgere una riflessione ulteriore, che accolgo. Pertanto, esprimo parere favorevole sull'emendamento 8.239 avente come prima firmataria la senatrice Poretti.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

***DELLA MONICA** (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). Chiedo scusa dell'irritualità, ma devo intervenire proprio in rapporto della diversa prospettiva che il relatore accoglie.

Vorrei far presente che al comma 2 dell'articolo 15 è previsto quanto segue: «Per l'iscrizione nell'elenco dei difensori di ufficio di cui al comma 1 è necessario essere iscritti nell'elenco degli avvocati specialisti in diritto penale e non avere riportato sanzioni disciplinari».

Che cosa significa? Significa che si crea disparità di trattamento per gli avvocati che hanno meno di 10 anni di esercizio della professione. È stato respinto un emendamento del senatore Legnini secondo il quale la difesa di ufficio va riservata ai giovani almeno nelle cause davanti ai conciliatori; prescindendo dal fatto che, comunque, tutta la vita degli avvocati è rimessa al Consiglio nazionale forense, per quanto ci riguarda mantenendo in piedi il primo periodo, solo sui giovani con meno di 10 anni di professione viene a gravare l'onere della specializzazione, anche con l'obbligo di frequentare corsi a loro spese, diversamente non possono diventare difensori di ufficio.

Ciò significa che, se ho dieci anni di professione, vado a fare l'esame al Consiglio nazionale forense, perché lo posso fare, divento specialista e posso fare il difensore di ufficio. Se non ho i dieci anni di professione, ed è il fatto più logico che accade nel regime transitorio, non posso fare il difensore di ufficio fino a quando non avrò conseguito la specializzazione con frequenza dei corsi.

Se questa è una forma di discriminazione, non posso accettare la riformulazione e per lo meno, per quanto mi riguarda, voterò contro, perché chiedo la soppressione completa del comma 10 e non solo del secondo periodo.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, intervengo solo per fare una notazione.

Essendo il dibattito assai vivace, non vorrei che si desse l'impressione che la votazione di questo emendamento vedesse alcuni a favore dei giovani e altri invece contrari. Non è così.

In tutta la discussione su questo dettato normativo abbiamo sempre avuto massimamente a cuore la situazione dei giovani seguendo il loro percorso, da praticanti a quando diventano avvocati; a me sembra però che, invece, il dibattito sia un po' viziato da un'altra considerazione. Qui stiamo valutando che la giustizia è un servizio. Quindi, non si tratta tanto di vedere se uno è giovane o anziano. La costruzione si muove intorno all'utenza, quindi alla capacità dell'avvocato di dare risposte al cittadino. Non stiamo costruendo soltanto la figura dell'avvocato. L'avvocato non è il fine di questa legge, è il mezzo, lo strumento attraverso il quale si rende un servizio alla cittadinanza. Questo dobbiamo averlo ben presente.

E allora, quando si dice che un avvocato che ha un certo numero di anni può diventare specialista, si ritiene abbia acquisito tutte quelle capacità per offrire al cliente, quindi all'utenza, un servizio. Non c'è una discriminazione tra chi è giovane, meno giovane o anziano. Non vorrei che si arrivasse a questo, perché non è questo l'intento della legge. Si tratta di un vizio logico. Si cerca di dire una cosa che non c'è. Noi, in sostanza, cerchiamo il più possibile di costruire una figura di avvocato che renda un servizio al cittadino.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.235, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori, identico all'emendamento 8.236, presentato dal senatore D'Alia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.237.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.237, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.238, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.239, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G8.200, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Omissis

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198(ore 12,12)**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 8, nel testo emendato.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 8, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198**

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 9 è già stato approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 10, precedentemente accantonati, sui quali invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

VALENTINO, *relatore*. Signora Presidente, l'emendamento 10.232 è improcedibile. Esprimo parere contrario sull'emendamento 10.233.

Invito al ritiro degli emendamenti 10.234 e 10.235; altrimenti il parere è contrario.

L'emendamento 10.0.200 (testo 2) è improcedibile.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 10.232 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.233.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.233, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198

PRESIDENTE. Sull'emendamento 10.234 così come sull'emendamento 10.235, sostanzialmente identici, è stato avanzato un invito al ritiro. Senatore Saccomanno, accoglie tale invito relativamente all'emendamento 10.234?

SACCOMANNO *(PdL)*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Senatrice Della Monica, lei accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 10.235?

DELLA MONICA *(PD)*. Signora Presidente, posso chiedere per quale motivo l'emendamento 10.0.200 (testo 2) è stato ritenuto improcedibile?

PRESIDENTE. È improcedibile per il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione permanente.

DELLA MONICA *(PD)*. Sottolineo, però, che abbiamo modificato l'emendamento aggiungendo: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Non essendovi ulteriori oneri per la finanza pubblica, perché non si può porre ciascun avvocato in condizione di accedere a percorsi formativi di aggiornamento professionale e di specializzazione e di fruirne e il Consiglio nazionale forense e i consigli degli ordini territoriali non possono adottare tutte le misure necessarie, anche di sostegno economico, per assicurare a tutti gli iscritti pari opportunità? Ripeto che non ci sono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Lo chiedo al Presidente della 5^a Commissione permanente, perché non lo capisco.

PRESIDENTE. Senatrice Della Monica, io però le stavo chiedendo, poiché è assente il senatore Galperti, se intende accogliere l'invito al ritiro dell'emendamento 10.235, sul quale altrimenti il parere è contrario.

DELLA MONICA *(PD)*. No, signora Presidente. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 10.235.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.235, presentato dal senatore Galperti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 10.

***ICHINO (PD)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (PD). Signora Presidente, siamo tanti avvocati in quest'Aula...

VOCI DAI BANCHI DELLA MAGGIORANZA. Troppi! Troppi! Troppi!

ICHINO (PD). Mi correggo, secondo alcuni ci sono troppi avvocati in quest'Aula. (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP e del senatore De Angelis*). Ma proprio perché siamo così tanti possiamo confrontare le nostre esperienze personali e chiederci per un momento - anche sulla base di quello che i colleghi ci dicono e ci scrivono in questi giorni con un flusso di messaggi pressoché unanime sulla questione - quanta parte dei corsi di cosiddetto aggiornamento professionale è davvero utile per la nostra attività e quanta parte, invece, è pura perdita di tempo.

Credo che se ciascuno degli avvocati qui presenti dentro di sé fa questa valutazione, dovrà onestamente riconoscere che quella piccola parte dei corsi di aggiornamento che veramente serve è quella che tutti gli avvocati seri farebbero senza bisogno di alcun obbligo o prescrizione. Inoltre, non è una norma come questa che garantisce la frequenza dei corsi veramente necessari.

Se le cose stanno così, e se è vero che questa norma è stata originariamente inserita in questo progetto di legge in funzione di filtro, di riduzione dei titolari del diritto all'iscrizione all'albo, per sfrondare il numero degli iscritti, chiediamoci se davvero è utile tutto questo o se non sia invece un laccio, una *corvée*, un peso che imponiamo agli avvocati italiani e che riduce ulteriormente la loro competitività rispetto ai loro colleghi stranieri.

Onorevoli colleghi, se c'è un vantaggio nell'essere un Paese un po' più arretrato degli altri, è solo quello di potersi confrontare con i Paesi nei quali le cose funzionano meglio e recepire il meglio della loro esperienza. Chiediamoci allora se negli altri Paesi del Nord e del Centro Europa c'è una norma di questo genere. Il relatore e il Governo sanno indicare un solo Paese dove una norma del genere venga imposta agli avvocati, dove si impone un certo numero di ore di frequenza a corsi di aggiornamento? Se siete in grado di citarne uno solo, benissimo, ma se non siete in grado di portare esempi di questo genere nel panorama internazionale, in particolare in quello dei Paesi più civili e avanzati, non è forse il caso di ripensare questa norma che oltretutto - guarda caso - pone questo onere irragionevole interamente a carico dei più giovani? Infatti, passati dieci anni, passato il termine per la specializzazione, tutti sono esentati da quell'onere. Ancora una volta, quindi, chi lo deve sopportare sono i giovani, chi è appena entrato nella libera professione. Ancora una volta quella che stiamo varando è una norma contro i giovani avvocati. (*Applausi dal Gruppo PD*).

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signora Presidente, intervengo brevemente per svolgere alcune considerazioni. Indubbiamente il problema della formazione continua era avvertito. È vero che in nessun altro Paese europeo esiste una previsione del genere, ma è altresì vero che in nessun altro Paese europeo esiste una produzione legislativa come in Italia.

In Italia le leggi cambiano quasi ogni giorno e poiché la produzione legislativa è eccessiva e continua ad evolversi in maniera anche caotica... (*Applausi della senatrice Carlino e del senatore Peterlini*) ...la formazione dell'avvocato è necessaria.

La si deve prevedere e disciplinare o lasciare esclusivamente alla buona volontà? Noi riteniamo che, in nome della tutela dei cittadini, una qualsiasi forma di disciplina e di regolamentazione debba esserci. Se poi la formazione rappresenterà una beffa, oppure una finzione, questa è altra cosa.

Noi speriamo che non sia così; ci auguriamo che non lo sia. Lo spirito che ci anima vorrebbe non fosse così. Se poi si farà «all'italiana», allora sarà tutto un fallimento.

Mi piacerebbe però se ogni tanto facessimo gli europei anche in quest'Aula. (*Applausi dei senatori Carlino, Benedetti Valentini e Valentino*).

***DELLA MONICA (PD)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo. È l'unico modo che ho per aggiungere considerazioni a quelle del collega Ichino.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, intervengo per annunciare il mio voto di astensione ma vorrei anche ricordare per quali motivi riteniamo l'articolo 10 veramente inaccettabile, ricordare cosa è stato approvato sino a questo momento in tema di formazione. Ebbene, sono stati esentati dall'obbligo di formazione permanente di cui al comma 1 gli avvocati parlamentari, contro il dissenso di metà dell'Aula, e gli avvocati dopo 25 anni d'iscrizione all'albo o dopo il compimento del 60° anno di età. Ciò significa che la formazione permanente, al pari della specializzazione, ricade, ancora una volta, sulle classi giovanili. Le stesse clausole imposte dalla Commissione bilancio, che bocciano tutti gli emendamenti (rendendoli improcedibili) relativi alla possibilità che i corsi di specializzazione e formazione possano essere a titolo gratuito, fanno sì che questi saranno svolti solo a spese dei giovani avvocati.

Poiché ritengo la norma discriminatoria e irragionevole preannuncio che mi asterrò dal voto.

LONGO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGO (PdL). Signora Presidente, signore e signori del Senato, se da qualche scranno venisse meno demagogia forse risulteremmo più credibili.

I giovani da sempre devono sacrificarsi di più perché, essendo ignoranti (in quanto giovani), devono studiare di più: studiano alle scuole elementari, studiano alle scuole medie, si affaticano alle scuole superiori e si devastano di fatica nelle università; poi, nel mondo del lavoro devono farsi strada.

I giovani devono studiare, devono applicarsi per tentare di supplire a qualcosa che non possiamo fare per legge. Il peso dell'esperienza che accumula ciascun avvocato nel corso degli anni è forte, come forte ne è il peso nel caso del grande magistrato che è già in Corte di cassazione il quale, ovviamente, ne sa di più del giovane che ha appena superato il concorso per l'accesso in magistratura.

È inutile continuare a contrapporre giovani ed anziani dicendo che facciamo una legge per favorire le posizioni già acquisite. Ciò non deve essere assolutamente fatto, né tanto meno ripetuto. (*Applausi dei senatori Sarro e Valentino*).

GARAVAGLIA Massimo (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Massimo (LNP). Signora Presidente, intervengo semplicemente perché tutta questa discussione sulla formazione degli avvocati mi sembra piuttosto paradossale.

Nel momento in cui ci si confronta con il mercato, non c'è bisogno di una legge che obblighi alla formazione... (*Applausi della senatrice Mariapia Garavaglia e del senatore Ichino*)... perché, nel caso non ci si aggiornasse, si rimarrebbe senza clienti. Tutto il ragionamento al riguardo è paradossale e lo stiamo affrontando per parti disgiunte, prima con la questione dei 10-15 anni, ora con la formazione. Ma, alla fine, una decisione va presa.

Se la professione è una professione privata e, dunque, si confronta con il mercato, sarà lo stesso mercato a decidere le tariffe, a valutare la formazione o quant'altro. Viceversa, il problema lo abbiamo nel settore pubblico.

Ad esempio, se un magistrato, una volta partecipato ad un concorso, da lì in poi non sostiene più esami, né partecipa a corsi di formazione, è un problema. Pertanto, dovremmo porci il problema della formazione, dell'aggiornamento e degli esami là dove non c'è un mercato che pensa a giudicare se si è bravi o meno; viceversa, dove interviene il mercato è assolutamente inutile e paradossale discuterne, perché sarà proprio il mercato a decidere chi è bravo e chi non lo è. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 10, nel testo emendato.

È approvato.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Omissis

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198(ore 12,27)**

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 10.0.200 (testo 2) è improcedibile.

Ricordo che gli articoli 11 e 12 sono stati già approvati.

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 13, precedentemente accantonati, sui quali invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

VALENTINO, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 13.200 (testo 2). Sull'emendamento 13.201 formulo un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario. Il parere è altresì contrario agli emendamenti 13.202, 13.203, 13.204 (testo 2), 13.205, 13.206, 13.207, 13.208, 13.209, 13.210 e 13.211 e favorevole all'emendamento 13.212.

ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

Omissis

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198(ore 12,38)**

PRESIDENTE. Senatrice Della Monica, lei intende riformulare l'emendamento 13.200 (testo 2) così come indicato dalla 5^a Commissione permanente?

DELLA MONICA (PD). Sì, signora Presidente, accetto la nuova formulazione.

PRESIDENTE. Il parere del relatore è sempre contrario?

VALENTINO, relatore. Sì, mantengo il parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.200 (testo 3).

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.200 (testo 3), presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198**

PRESIDENTE. Senatore Caruso, accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 13.201?

CARUSO (*PdL*). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.202.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.202, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.203.

Verifica del numero legale

GIAMBRONE (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12,40, è ripresa alle ore 13).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198(ore 13)**

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 13.203.

Verifica del numero legale

GIAMBRONE (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Appreziate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Omissis

La seduta è tolta (*ore 13,12*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (601 -711-1171-1198)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria (601)

Disciplina dell'ordinamento della professione forense (711)

Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare (1171)

Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato (1198)

ARTICOLO 2 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato nel testo emendato

(Disciplina della professione di avvocato)

1. L'avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge in via abituale e prevalente le attività di cui ai commi 5 e 6.

2. L'avvocato, quale soggetto necessario e insostituibile per l'attuazione concreta della giustizia nella società e nell'esercizio della giurisdizione, ha la funzione indispensabile di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti in ogni sede.

3. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti esclusivamente coloro che hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 46. L'avvocato può esercitare l'attività di difesa avanti tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica. Per esercitarla avanti le giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 21. Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Nell'esercizio delle loro funzioni ed attività, l'ordine forense e l'avvocato sono soggetti soltanto alla legge.

5. Sono attività esclusive dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi avanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali.

6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso, consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata.

7. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato.

8. L'uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato.

EMENDAMENTO 2.218 (TESTO 3) E SEGUENTI

2.218 (testo 3)

GERMONTANI

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. L'iscrizione ad un albo circondariale comporta per la donna avvocato in stato di maternità, nei due mesi precedenti il parto e nei tre mesi successivi allo stesso, il diritto ad ottenere, a tutela della salute della madre e del nascituro, l'assistenza dell'avvocato d'ufficio a favore della parte ogni qual volta la presenza del difensore sia essenziale per l'espletamento della sua funzione.

3-*ter*. Le modalità di attuazione della previsione di cui al comma 3-*bis* saranno stabilite con apposito decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio e del Consiglio nazionale Forense.

3-*quater*. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense provvede all'adeguamento del relativo contributo annuo in attuazione della disciplina regolamentare prevista dall'articolo 1,

comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, al fine di assicurare la salvaguardia dell'equilibrio economico finanziario della relativa gestione assicurativa obbligatoria.

3-*quinquies*. Un quota pari ad almeno il 30 per cento relativa al montante dell'adeguamento contributivo annuo di cui al comma 3-*quater* andrà versata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense in conto entrata al bilancio dello Stato, ai fini della riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della giustizia per l'adeguamento degli stanziamenti di spesa destinati alla copertura delle spese di giustizia di cui all'articolo 143 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115».

2.235

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

Respinto

Sopprimere il comma 6.

2.236

[PISTORIO](#), [BURGARETTA APARO](#), [OLIVA](#), [VILLARI](#)

Id. em. 2.235

Sopprimere il comma 6.

2.237

[DELLA MONICA](#), [GIARETTA](#), [ICHINO](#), [CASSON](#), [CAROFIGLIO](#), [CHIURAZZI](#), [D'AMBROSIO](#), [GALPERTI](#), [LATORRE](#), [MARITATI](#), [LEGNINI](#), [MORANDO](#), [PORETTI](#), [TONINI](#), [NEROZZI](#)

Id. em. 2.235

Sopprimere il comma 6.

2.245 testo 5/1

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

Respinto

All'emendamento 2.245 (testo 5), al capoverso «6», sopprimere il primo periodo.

Consequentemente, al secondo periodo, sopprimere la parola: «comunque».

2.245 testo 5/2

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

Respinto

All'emendamento 2.245 (testo 5), al capoverso «6», sostituire il primo periodo con i seguenti: «Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati, se finalizzate a valutare l'opportunità di introdurre un giudizio o resistervi. L'assistenza e la consulenza stragiudiziali sono consentite anche ai non iscritti all'albo degli avvocati, se finalizzate alla conciliazione od alla stipula di accordi transattivi».

2.245 testo 5/3

[DELLA MONICA](#), [CASSON](#), [CAROFIGLIO](#), [CHIURAZZI](#), [D'AMBROSIO](#), [GALPERTI](#), [GIARETTA](#), [ICHINO](#), [LEGNINI](#), [MARITATI](#), [PERDUCA](#), [ADAMO](#), [BERTUZZI](#), [CECCANTI](#), [NEROZZI](#)

Respinto

All'emendamento 2.245 (testo 5), al capoverso «6», primo periodo, dopo le parole: «l'attività» inserire le seguenti: «libero-professionale».

2.245 testo 5/4

[DELLA MONICA](#), [CASSON](#), [CAROFIGLIO](#), [CHIURAZZI](#), [D'AMBROSIO](#), [GALPERTI](#), [GIARETTA](#), [ICHINO](#), [LEGNINI](#), [MARITATI](#), [PERDUCA](#), [ADAMO](#), [BERTUZZI](#), [CECCANTI](#), [NEROZZI](#)

Approvato

All'emendamento 2.245 (testo 5), al capoverso «6», primo periodo, dopo le parole: «di consulenza» inserire la seguente: «legale».

2.245 testo 5/5

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

Le parole da: «All'emendamento 2.245» a: «TULPS,» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 2.245 (testo 5), al capoverso «6», sostituire il secondo periodo con il seguente: «È, in ogni caso, consentito l'esercizio dell'attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale posta in essere dai soggetti in possesso della licenza di cui all'articolo 115 TULPS, nonché l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata

aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata».

2.245 testo 5/6

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

Precluso

All'emendamento 2.245 (testo 5), al capoverso «6», sostituire il secondo periodo con il seguente: «È, in ogni caso, consentito l'esercizio dell'attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale posta in essere dai soggetti in possesso della licenza di cui all'articolo 115 TULPS, finalizzata esclusivamente all'espletamento di uno specifico mandato rientrante nell'ambito delle attività di cui al predetto articolo, nonché l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata».

2.245 testo 5/7

[DELLA MONICA](#), [CASSON](#), [CAROFIGLIO](#), [CHIURAZZI](#), [D'AMBROSIO](#), [GALPERTI](#), [GIARETTA](#), [ICHINO](#), [LEGNINI](#), [MARITATI](#), [PERDUCA](#), [ADAMO](#), [BERTUZZI](#), [CECCANTI](#), [NEROZZI](#)

V. testo 2

All'emendamento 2.245 (testo 5), al capoverso «6», secondo periodo, sostituire le parole: «ad esclusivo vantaggio» con le seguenti: «nell'interesse».

2.245 testo 5/7 (testo 2)

[DELLA MONICA](#), [CASSON](#), [CAROFIGLIO](#), [CHIURAZZI](#), [D'AMBROSIO](#), [GALPERTI](#), [GIARETTA](#), [ICHINO](#), [LEGNINI](#), [MARITATI](#), [PERDUCA](#), [ADAMO](#), [BERTUZZI](#), [CECCANTI](#), [NEROZZI](#)

Approvato

All'emendamento 2.245 (testo 5), al capoverso «6», secondo periodo, sostituire le parole: «ad esclusivo vantaggio» con le seguenti: «nell'esclusivo interesse».

2.245 testo 5/8

[DELLA MONICA](#), [CASSON](#), [CAROFIGLIO](#), [CHIURAZZI](#), [D'AMBROSIO](#), [GALPERTI](#), [GIARETTA](#), [ICHINO](#), [LEGNINI](#), [MARITATI](#), [PERDUCA](#), [ADAMO](#), [BERTUZZI](#), [CECCANTI](#), [NEROZZI](#)

Respinto

All'emendamento 2.245 (testo 5), al capoverso «6», sostituire il terzo periodo con il seguente: «, nonché nei confronti delle società controllate o collegate appartenenti ad un gruppo e da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle loro diverse articolazioni, verso i propri associati ed iscritti.»

2.245 testo 5/9

[DELLA MONICA](#), [CASSON](#), [CAROFIGLIO](#), [CHIURAZZI](#), [D'AMBROSIO](#), [GALPERTI](#), [GIARETTA](#), [ICHINO](#), [LEGNINI](#), [MARITATI](#), [PERDUCA](#), [ADAMO](#), [BERTUZZI](#), [CECCANTI](#), [NEROZZI](#)

Respinto

All'emendamento 2.245 (testo 5), al capoverso «6», quarto periodo, sopprimere le parole: «, purché portatore di un interesse di particolare rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale.».

2.245 testo 5/10

[DELLA MONICA](#), [CASSON](#), [CAROFIGLIO](#), [CHIURAZZI](#), [D'AMBROSIO](#), [GALPERTI](#), [GIARETTA](#), [ICHINO](#), [LEGNINI](#), [MARITATI](#), [PERDUCA](#), [ADAMO](#), [BERTUZZI](#), [CECCANTI](#), [NEROZZI](#)

Ritirato

All'emendamento 2.245 (testo 5), al capoverso «6», sopprimere l'ultimo periodo.

2.245 (testo 5)

LA COMMISSIONE

Approvato nel testo emendato

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per esercenti altre professioni regolamentate, l'attività di consulenza e di assistenza legale stragiudiziale è riservata agli avvocati. È comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale

stragiudiziale, ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata. Se il destinatario delle attività di cui sopra è costituito in forma di società, dette attività possono essere altresì svolte in favore dell'eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario è un'associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purché portatore di un interesse di particolare rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali attività possono essere svolte esclusivamente nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all'interesse dei propri associati ed iscritti. È altresì consentita, nelle medesime forme e con gli stessi limiti, la prestazione di consulenza da parte di professori universitari di ruolo e di ricercatori confermati in materie giuridiche».

2.238

[ICHINO](#), [DELLA MONICA](#), [GIARETTA](#), [CASSON](#), [CAROFIGLIO](#), [CHIURAZZI](#), [D'AMBROSIO](#), [GALPERTI](#), [LATORRE](#), [MARITATI](#), [LEGNINI](#), [MORANDO](#), [PORETTI](#), [TONINI](#), [MOLINARI](#), [NEROZZI](#), [PERDUCA](#)

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale può essere svolta anche mediante l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata, nell'interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata, nonché nei confronti delle società controllate o collegate appartenenti ad un gruppo e da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle loro diverse articolazioni, verso i propri associati ed iscritti».

2.239

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati, se finalizzate a valutare l'opportunità di introdurre un giudizio o resistervi. L'assistenza e la consulenza stragiudiziali sono consentite anche ai non iscritti all'albo degli avvocati, se finalizzate alla conciliazione od alla stipula di accordi transattivi. È, in ogni caso, consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata».

2.240

[CENTARO](#)

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività libero-professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È consentita la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale, anche mediante l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata, nell'interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata, nonché nei confronti delle società controllate o collegate appartenenti ad un gruppo e da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle loro diverse articolazioni, verso i propri associati ed iscritti».

2.241

[GIARETTA](#), [DELLA MONICA](#), [ICHINO](#), [CASSON](#), [CAROFIGLIO](#), [CHIURAZZI](#), [D'AMBROSIO](#), [GALPERTI](#), [LATORRE](#), [MARITATI](#), [LEGNINI](#), [MORANDO](#), [PORETTI](#), [TONINI](#), [MOLINARI](#), [NEROZZI](#)

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dai casi previsti dalla legge, l'attività libero-professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. Sono in ogni caso consentite le attività aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale, anche mediante l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata, nell'interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata, nonché nei confronti delle società controllate o collegate appartenenti ad un gruppo e da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle loro diverse articolazioni, verso i propri associati ed iscritti».

2.242

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso, consentito l'esercizio dell'attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale posta in essere dai soggetti in possesso della licenza di cui all'articolo 115 TULPS, finalizzata esclusivamente all'espletamento di uno specifico mandato rientrante nell'ambito delle attività di cui al predetto articolo, nonché l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata».

2.243

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso, consentito l'esercizio dell'attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale posta in essere dai soggetti in possesso della licenza di cui all'articolo 115 TULPS nonché l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata».

2.444

[D'ALIA](#), [SERRA](#)

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività libero-professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso, consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale a vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata, nonché delle società del gruppo. È altresì consentita la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle loro diverse articolazioni, nell'interesse di associati ed iscritti».

2.246

[PISTORIO](#), [BURGARETTA APARO](#), [OLIVA](#), [VILLARI](#)

Precluso

Al comma 6 sopprimere il primo periodo.

Consequentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole: «, in ogni caso,».

2.247

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

Precluso

Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

Consequentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole: «, in ogni caso,».

2.248

[POLI BORTONE](#)

Precluso

Al comma 6, primo periodo, sopprimere la parola: «professionale» e, in fine, aggiungere le parole: «se svolta in forma di libera professione».

2.249

[CARUSO](#)

Precluso

Al comma 6 sostituire le parole: «professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso,» con le seguenti: «di consulenza legale sul diritto nazionale,

comunitario e internazionale, e di assistenza stragiudiziale è riservata in via esclusiva all'avvocato e, a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, all'avvocato stabilito. È tuttavia».

2.250

VICARI

Precluso

Al comma 6 sopprimere le parole: «o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata».

2.251

CARUSO

Precluso

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se il datore di lavoro è costituito in forma di impresa, le attività previste nel presente comma possono essere altresì svolte anche in vantaggio dell'impresa controllante o controllata, o di quelle collegate o, in ogni caso, di quelle facenti parte del medesimo gruppo».

2.252

PINZGER

Precluso

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È consentita altresì l'attività delle associazioni di categoria avente per oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale nei confronti dei loro associati iscritti».

2.253

CARUSO

Ritirato

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Le attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale di cui al comma 6, che non siano svolte dall'avvocato, non possono in nessun caso formare oggetto di cessione a terzi, anche qualora ciò avvenga a titolo gratuito. È nullo ogni patto contrario.».

ARTICOLO 3 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato nel testo emendato. Cfr. sed. 376

(Doveri e deontologia)

1. L'avvocato è tenuto a rispettare le norme deontologiche di comportamento emanate a tutela dell'interesse pubblico e del corretto esercizio della professione. L'esercizio dell'attività di avvocato deve essere fondato sull'autonomia e sulla indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale. L'avvocato adempie agli obblighi della difesa d'ufficio e del patrocinio in favore dei non abbienti.

2. La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.

3. Le norme deontologiche la cui violazione comporta responsabilità disciplinare sono emanate dal CNF, strettamente osservato il principio della tipizzazione delle condotte, con la finalità di tutelare anche l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione. Il CNF emana le norme deontologiche entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli ordini forensi circondariali. Il CNF ha facoltà di aggiornare le norme.

4. Le norme deontologiche di cui al comma 3 e i loro aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo disposizioni stabilite con decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le norme deontologiche entrano in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTO 3.600 (TESTO 2)

3.600 (testo 2)

IL RELATORE

Ritirato

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Le norme deontologiche di cui al precedente comma sono emanate e osservate dall'avvocato compatibilmente con i principi comunitari e nazionali di tutela della libertà di concorrenza».

ARTICOLO 4 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato nel testo emendato

(Associazioni e società tra avvocati e multidisciplinari)

1. La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni o società tra avvocati. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad un'associazione o ad una società tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.

2. Alle società si applicano le norme del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96. Alle associazioni professionali si applicano l'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e le disposizioni relative alla società semplice, in quanto compatibili. Gli associati e i soci hanno responsabilità solidale e illimitata nei confronti dei terzi.

3. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni o alle società di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e seguenti. La professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato associato o che partecipa ad associazioni o società costituite fra altri liberi professionisti, purché le stesse abbiano caratteristiche identiche a quelle di cui al comma 2.

4. Possono essere soci delle associazioni o società tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni e le società tra avvocati sono iscritte in un elenco speciale aggiunto all'albo forense nel cui circondario hanno sede. La sede dell'associazione o della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati e i soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.

5. L'avvocato può essere associato ad una sola associazione o società.

6. Le associazioni o le società tra professionisti possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste dal proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati o i soci vi è almeno un avvocato iscritto all'albo.

7. La costituzione di società di capitali che indicano l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste dal proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, è vietata.

8. La violazione di quanto previsto ai commi 5 e 6 costituisce illecito disciplinare.

9. I redditi delle associazioni e delle società tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.

10. Gli avvocati, le associazioni e le società di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.

11. Il socio o l'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.

12. Le associazioni e le società che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non hanno natura di imprese commerciali e non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.

EMENDAMENTO 4.600 E SUBEMENDAMENTO

4.600/1

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LEGNINI, MARITATI, PERDUCA, ADAMO, BERTUZZI, CECCANTI, NEROZZI

Respinto

All'emendamento 4.600, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le associazioni e le società che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale e che hanno natura di imprese commerciali sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali».

4.600

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 12, sopprimere le parole: «non hanno natura di imprese commerciali e».

ARTICOLO 8 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato nel testo emendato

(Specializzazioni)

1. È riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite con regolamento adottato dal CNF ai sensi dell'articolo 1 e acquisiti i pareri delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 9 del presente articolo.

2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede, in maniera da garantire libertà e pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale:

a) l'elenco delle specializzazioni riconosciute, tenuto anche conto delle specificità formative imposte dai differenti riti processuali, da aggiornare almeno ogni tre anni;

b) percorsi formativi e professionali, di durata almeno biennale, necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione ai quali possono accedere soltanto gli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno quattro anni;

c) le prescrizioni destinate agli ordini territoriali, alle associazioni forensi, ad altri enti ed istituzioni pubbliche o private per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, di scuole e corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista;

d) le sanzioni per l'uso indebito dei titoli di specializzazione;

e) i requisiti richiesti ai fini del conferimento da parte dei consigli dell'ordine del titolo di specialista agli avvocati iscritti all'albo da almeno dieci anni.

3. Le scuole e i corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista non possono avere durata inferiore a due anni per un totale di almeno 200 ore di formazione complessive. All'esito della frequenza l'avvocato sostiene un esame di specializzazione presso il CNF, il cui esito positivo è condizione necessaria per l'acquisizione del titolo. La commissione d'esame è designata dal CNF e composta da suoi membri, da avvocati indicati dagli ordini forensi del distretto, da docenti universitari, da magistrati, da componenti indicati delle associazioni forensi di cui al comma 9.

4. Il titolo di specialista è attribuito esclusivamente dal CNF.

5. Gli avvocati che abbiano conseguito il titolo di specialista sono tenuti, ai fini del mantenimento del titolo, a curare il proprio aggiornamento professionale secondo le modalità stabilite con regolamento del CNF.

6. I soggetti di cui al comma 2, lettera c), organizzano con cadenza annuale corsi di formazione continua nelle materie specialistiche conformemente al regolamento di cui al comma 1.

7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.

8. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo accademico con le opportune specificazioni.

9. Il CNF tiene l'elenco delle associazioni aventi personalità giuridica costituite fra avvocati specialisti, che delibera di riconoscere sulla base della loro rappresentatività, diffusione territoriale e dell'eventuale accreditamento internazionale. Le associazioni non possono rilasciare attestati di specializzazione o di specifica competenza professionale.

10. Gli avvocati che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'albo da almeno dieci anni sono dispensati dalla frequenza dei corsi di cui al comma 6 e sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in una o più discipline giuridiche previo superamento dell'esame di cui al comma 3. Gli avvocati che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'albo da almeno venti anni sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in non più di due discipline giuridiche da essi indicate e per le quali attestino di aver acquisito specifica conoscenza teorica e significativa esperienza.

EMENDAMENTO 8.223 (TESTO 2) E SEGUENTI E ORDINE DEL GIORNO

8.223 (testo 2)

MAZZATORTA, DIVINA

Ritirato

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «presso il CNF» con le seguenti: «presso il Consiglio dell'Ordine avente sede nelle città capoluogo del distretto della Corte d'appello.

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.

8.230 testo 4/1

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LEGNINI, MARITATI, PERDUCA, BERTUZZI, NEROZZI, CECCANTI, ADAMO

Le parole da: «All'emendamento 8.230» a: «adottato,» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 8.230 (testo 4), al capoverso «5», secondo periodo, sostituire le parole: «Il CNF stabilisce con proprio regolamento le modalità» con le seguenti: «Con regolamento adottato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali, le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, sono stabilite le modalità e la durata».

Conseguentemente, al capoverso: «e conseguentemente,» sostituire le parole: «del CNF» con le seguenti: «del Ministro della giustizia».

8.230 testo 4/2

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LEGNINI, MARITATI, PERDUCA, BERTUZZI, NEROZZI, CECCANTI, ADAMO

Precluso

All'emendamento 8.230 (testo 4), al capoverso «5», secondo periodo, sostituire le parole: «Il CNF stabilisce con proprio regolamento le modalità» con le seguenti: «Con regolamento adottato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il CNF e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, sono stabilite le modalità e la durata».

Conseguentemente, al capoverso: «e conseguentemente,» sostituire le parole: «del CNF» con le seguenti: «del Ministro della giustizia».

8.230 testo 4/3

SERRA, D'ALIA

Precluso

All'emendamento 8.230 (testo 4), al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «Il CNF stabilisce con proprio regolamento le modalità» con le seguenti: «Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, previo parere del CNF e delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 9 del presente articolo, sono stabilite le modalità».

8.230 testo 4/4

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LEGNINI, MARITATI, PERDUCA, BERTUZZI, NEROZZI, CECCANTI, ADAMO

Respinto

All'emendamento 8.230 (testo 4), al capoverso «5», secondo periodo, dopo le parole: «le modalità» inserire le seguenti: «e la durata».

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: «, i cui corsi annuali devono essere di almeno cinquanta ore».

8.230 testo 4/5

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LEGNINI, MARITATI, PERDUCA, BERTUZZI, NEROZZI, CECCANTI, ADAMO

Respinto

All'emendamento 8.230 (testo 4), al capoverso: «Conseguentemente» sostituire le parole: «dopo la parola "attribuito"» aggiungere le seguenti: «, e può essere revocato nel caso previsto dal comma 5», con le seguenti: «Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, stabilisce altresì i casi in cui il titolo di specialista può essere revocato».

8.230 testo 4/6

GALLONE, ALLEGRINI

Ritirato

All'emendamento 8.230 (testo 4), aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «dopo il comma 10, inserire il seguente: "10-bis. Il consiglio dell'ordine di appartenenza offrirà corsi gratuiti di formazione specialistica per favorire il reinserimento delle donne avvocato successivamente alla maternità o all'uscita dal mondo del lavoro per comprovati problemi di conciliazione vita/lavoro"».

8.230 (testo 3)

LA COMMISSIONE

V. testo 4

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'avvocato specialista è tenuto a curare il proprio specifico aggiornamento professionale con riferimento alla disciplina giuridica per cui ha conseguito il titolo. Il CNF stabilisce con proprio regolamento le modalità con cui ha luogo detto aggiornamento, i cui corsi annuali devono essere di almeno cinquanta ore. L'aggiornamento professionale in relazione alla disciplina giuridica specialistica è condizione per il mantenimento del titolo.».

Conseguentemente, al comma 4, dopo la parola: «attribuito» aggiungere le seguenti: «, e può essere revocato nel caso previsto dal comma 5», e conseguentemente, all'articolo 10, comma 2, dopo le parole: «gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell'articolo 8;» aggiungere le seguenti: «fermo quanto previsto nel regolamento del CNF di cui al comma 5 dello stesso».

8.230 (testo 4)

LA COMMISSIONE

Approvato

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'avvocato specialista è tenuto a curare il proprio specifico aggiornamento professionale con riferimento alla disciplina giuridica per cui ha conseguito il titolo. Il CNF stabilisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con proprio regolamento le modalità con cui ha luogo detto aggiornamento, i cui corsi annuali devono essere di almeno cinquanta ore. L'aggiornamento professionale in relazione alla disciplina giuridica specialistica è condizione per il mantenimento del titolo.».

Conseguentemente, al comma 4, dopo la parola: «attribuito» aggiungere le seguenti: «, e può essere revocato nel caso previsto dal comma 5», e conseguentemente, all'articolo 10, comma 2, dopo le parole: «gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell'articolo 8;» aggiungere le seguenti: «fermo quanto previsto nel regolamento del CNF di cui al comma 5 dello stesso».

8.234 (testo 2)

CARUSO

Ritirato

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, all'articolo 65, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, gli avvocati che all'entrata in vigore della stessa risultano iscritti all'albo da almeno venticinque anni sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in non più di 2 discipline giuridiche da essi indicate e per le quali attestino di aver acquisito specifica conoscenza teorica e significativa esperienza e sono dispensati dalla frequenza dei corsi di cui al comma 6. Gli avvocati che risultano iscritti all'albo da almeno dieci anni sono dispensati dalla frequenza dei percorsi formativi di cui ai commi 2 e 3 e sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in una o più discipline giuridiche previo superamento dell'esame di cui al comma 3».

8.235

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Respinto

Sopprimere il comma 10.

8.236

D'ALIA

Id. em. 8.235

Sopprimere il comma 10.

8.237

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «da almeno dieci» con le seguenti: «da almeno quindici».

8.238

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «comma 6» con le seguenti: «comma 3».

8.239

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Approvato

Al comma 10, sopprimere il secondo periodo.

G8.200

PORETTI, PERDUCA, BONINO, ICHINO, SANGALLI

Respinto

Il Senato,

premessi che:

la proposta in esame introduce, all'articolo 8, il titolo di specialista che può essere conseguito soltanto dopo avere frequentato corsi di studio biennali offerti da scuole o da altre organizzazioni di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista; a tali corsi possono essere ammessi soltanto avvocati con un'anzianità professionale di almeno quattro anni;

all'esito della frequenza, l'avvocato deve superare un esame presso il Consiglio Nazionale Forense (CNF) al cospetto di una commissione giudicatrice designata dallo stesso CNF;

il disegno di legge prevede, altresì, che gli avvocati con anzianità di almeno dieci anni possano conseguire il titolo previa definizione dei relativi requisiti da parte del CNF;

è previsto, inoltre, che le specializzazioni ammesse sono individuate dal CNF con regolamento che stabilirà, tra l'altro, i percorsi formativi e professionali per il conseguimento del titolo di specializzazione nonché le modalità di acquisizione del titolo.

considerato che:

se da un lato il CNF non appare il soggetto istituzionalmente più adeguato a individuare le branche scientifiche che giustificano l'esistenza di specializzazioni, dall'altro il CNF, in ragione della sua natura, potrebbe privilegiare alcune attività attribuendo la relativa specialità e non riconoscerne invece altre, con l'effetto di svantaggiare o avvantaggiare alcune categorie di professionisti.

impegna il Governo:

a provvedere a operare opportune modifiche alla normativa al fine di evitare che l'attribuzione al CNF dell'individuazione delle specializzazioni, e la mancata previsione di metodi alternativi alle scuole per l'acquisizione del titolo di specialista, pongano in essere pratiche ostative del regime di libera concorrenza;

a prevedere un sistema aperto ed alternativo alle scuole per l'acquisizione del titolo, valido per tutti i professionisti e non solo per quelli che risultano iscritti all'albo da almeno di 10 anni.

ARTICOLO 10 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Approvato nel testo emendato. Cfr. sed. 441*(Formazione continua)*

1. L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti.

2. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1: gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori; gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell'articolo 8; gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo venti anni di iscrizione all'albo; i membri del Parlamento nazionale ed europeo; i consiglieri regionali; i presidenti di provincia e gli

assessori provinciali; i sindaci e gli assessori di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti; i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.

3. Il CNF stabilisce le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi.

4. L'attività di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro.

5. Le regioni, nell'ambito delle potestà ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per avvocati.

EMENDAMENTO 10.232 E SEGUENTI

10.232

CARUSO

Improcedibile

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. È fatto divieto agli ordini circondariali di organizzare, tenere o offrire percorsi formativi o attività di formazione di qualunque genere a titolo oneroso. Il detto divieto sussiste anche in caso di cooperazione o convenzione con altri soggetti. È fatto altresì divieto agli ordini circondariali di concedere il proprio patrocinio alle medesime attività quando le stesse sono svolte a fini di lucro o costituiscono attività commerciale.».

10.233

MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'attività di formazione svolte dagli Ordini territoriali e delle associazioni forensi, in proprio o mediante fondazioni appositamente costituite, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro anche laddove effettuata in cooperazione o convenzione con terzi. L'attività di formazione e di aggiornamento professionale degli avvocati, a carattere nazionale, europeo e internazionale, può essere assicurata anche con la partecipazione a percorsi formativi organizzati dalle Università degli studi e dal Consiglio Superiore della Magistratura ovvero dalla Scuola Superiore della Magistratura istituita con decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26. A tal fine il CNF assicura le intese necessarie con le istituzioni interessate.».

10.234

SACCOMANNO

Ritirato

Al comma 4, dopo le parole: «anche in cooperazione o convenzione» inserire le seguenti: «le Facoltà di Giurisprudenza e».

10.235

GALPERTI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «o convenzione» inserire le seguenti: «con le Facoltà di Giurisprudenza e».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 10

10.0.200 (testo 2)

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Improcedibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Garanzie di accesso alla formazione e alla specializzazione)

1. Ciascun avvocato deve essere posto in condizione di accedere e fruire di percorsi formativi di aggiornamento professionale e di specializzazioni di cui agli articoli 8 e 12. A tal fine il Consiglio Nazionale Forense e i consigli degli ordini territoriali adottano tutte le misure necessarie, anche di sostegno economico, per assicurare a tutti gli iscritti pari opportunità per l'accrescimento e la qualificazione delle competenze professionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

ARTICOLO 13 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 13.

(Sostituzioni e collaborazioni)

1. Salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico. Il mandato professionale si perfeziona con l'accettazione. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente.

2. L'incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o società professionale. Con l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l'associazione o la società. Gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta.

3. L'avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti.

4. La collaborazione tra avvocati, anche se continuativa, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato.

5. L'avvocato può nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l'ordine di appartenenza.

EMENDAMENTO 13.200 (TESTO 2) E SEGUENTI

13.200 (testo 2)

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

V. testo 3

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - *(Incarico professionale, contratto di prestazione d'opera, sostituzioni e collaborazioni)* - 1. Salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico; il mandato professionale si perfeziona con l'accettazione. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente.

2. L'incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di una associazione o società professionale; con l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l'associazione o la società.

3. Il contratto di prestazione d'opera professionale è stipulato nella piena libertà di forme e contenuto, purché sia rispettato il diritto del cliente a ricevere corretta ed adeguata informazione sull'oggetto della prestazione professionale e sui presunti oneri e costi.

4. Nello svolgimento dell'incarico professionale l'avvocato può farsi sostituire, purché con delega scritta, da altro avvocato o praticante avvocato, rimanendo comunque personalmente ed illimitatamente responsabile nei confronti del cliente.

5. Per lo svolgimento delle attività giudiziarie l'avvocato può nominare quali suoi sostituti stabili uno o più avvocati, depositando la nomina presso l'Ordine di appartenenza proprio e del sostituto e comunicando la al presidente della Corte di appello nel cui distretto ha sede l'Ordine del sostituto.

6. La professione di avvocato può essere esercitata anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa.

7. La collaborazione continuativa tra avvocati ovvero tra avvocato e associazione o società di avvocati, anche multidisciplinare, può dar luogo a rapporto di lavoro subordinato».

13.200 (testo 3)

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - (*Incarico professionale, contratto di prestazione d'opera, sostituzioni e collaborazioni*) - 1. Salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico; il mandato professionale si perfeziona con l'accettazione. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente.

2. L'incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di una associazione o società professionale; con l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l'associazione o la società.

3. Il contratto di prestazione d'opera professionale è stipulato nella piena libertà di forme e contenuto, purché sia rispettato il diritto del cliente a ricevere corretta ed adeguata informazione sull'oggetto della prestazione professionale e sui presunti oneri e costi.

4. Nello svolgimento dell'incarico professionale l'avvocato può farsi sostituire, purché con delega scritta, da altro avvocato o praticante avvocato, rimanendo comunque personalmente ed illimitatamente responsabile nei confronti del cliente.

5. Per lo svolgimento delle attività giudiziarie l'avvocato può nominare quali suoi sostituti stabili uno o più avvocati, depositando la nomina presso l'Ordine di appartenenza proprio e del sostituto e comunicando la al presidente della Corte di appello nel cui distretto ha sede l'Ordine del sostituto.

6. La professione di avvocato può essere esercitata anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, fermi restando gli obblighi contributivi vigenti.

7. La collaborazione continuativa tra avvocati ovvero tra avvocato e associazione o società di avvocati, anche multidisciplinare, può dar luogo a rapporto di lavoro subordinato».

13.201

CARUSO

Ritirato

Al comma 2, sopprimere il primo e secondo periodo.

13.202

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «, con incarico anche verbale,».

13.203

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta.» con le parole: «con delega scritta, anche inviata mediante fax o e-mail certificata, per il singolo giudizio ma anche per più giudizi di un singolo procedimento o per più giudizi racchiusi in un arco di tempo delimitato dalla delega medesima, oppure da un praticante abilitato, con delega scritta per il singolo giudizio».

13.204 (testo 2)

VICARI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati deve corrispondere loro adeguato compenso per l'attività svolta, commisurato all'effettivo apporto dato nella esecuzione delle prestazioni. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato».

Consequentemente, sopprimere il comma 4.

13.205

ADAMO, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, NEROZZI

Sopprimere il comma 4.

13.206

D'ALIA, SERRA

Sopprimere il comma 4.

13.207

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. La professione di avvocato può essere esercitata anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, con esclusione della natura subordinata del rapporto, purchè in favore di avvocato, associazione o società di avvocati, anche multi disciplinare. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, disciplina con regolamento i criteri di ripartizione degli oneri fiscali e previdenziali fra committente e collaboratore.

4-*bis*. La collaborazione continuativa tra avvocati ovvero tra avvocato e associazione o società di avvocati, anche multidisciplinare, può dar luogo a rapporto di lavoro subordinato».

13.208

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati o di praticanti abilitati, anche se non svolgono abitualmente la pratica presso di lui, corrisponde loro adeguato compenso per l'attività svolta. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato».

Consequentemente, all'art. 39, comma 10, sostituire le parole: «in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso,» con le parole: «, in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e di ogni altro avvocato che ne faccia richiesta sotto il controllo e la responsabilità di questi,».

13.209

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati o di praticanti abilitati corrisponde loro adeguato compenso per l'attività svolta. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato».

13.210

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per lo svolgimento delle attività giudiziarie l'avvocato può nominare quali suoi sostituti stabili uno o più avvocati, depositando la nomina presso l'Ordine di appartenenza proprio e del sostituto e comunicandola al presidente della Corte di appello nel cui distretto ha sede l'Ordine del sostituto».

13.211

D'ALIA, SERRA

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. È necessario comunicare al cliente che, se del caso, l'avvocato si avvarrà nel corso del procedimento di sostituti processuali. Tale comunicazione verrà inoltrata al momento del conferimento dell'incarico previa accettazione da parte del cliente. Fanno eccezione i casi in cui si tratti di udienza di mero rinvio.».

13.212

LA COMMISSIONE

Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni»